



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 22/05/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 30 aprile 2014, n. 147

Valutazione di incidenza fase screening del “Progetto di rifunionalizzazione dell’impianto esistente e sopraelevazione al piano terra e primo piano di un deposito interrato per l’insediamento di una rivendita di materiale per l’edilizia in viale Magna Grecia - Polibeck s.p.a. - art. 8 DPR 160/2010” - Autorità procedente: Comune di Massafra (TA).

L’anno 2014 addì 30 del mese di aprile in Modugno (Bari), presso la sede dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, la Dirigente dell’Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., sulla scorta dell’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall’ing. Rossana Racioppi funzionaria del medesimo Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

con nota prot. n. 11982 del 9.04.2013, acquisita al prot. n. 4002 del 22.04.2014 del Servizio Ecologia, la 5ª Ripartizione urbanistica e ambiente del Comune di Massafra, presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 8 della l.r. 44/2012, per la variante urbanistica per il “Progetto di rifunionalizzazione dell’impianto esistente e sopraelevazione al piano terra e primo piano di un deposito interrato per l’insediamento di una rivendita di materiale per l’edilizia in viale Magna Grecia” trasmettendo contestualmente in formato cartaceo e digitale i seguenti elaborati:

- ? “Rapporto ambientale preliminare”;
- ? - “Relazione tecnica generale”;
- ? “Elaborato fotografico”;
- “Documentazione fabbricato esistente”;
- Tavola 1 “aerofotogrammetria e stralcio catastale”;
- Tavola 2 “piano semi-interrato esistente e piazzale esistente”;
- ? Tavola 3 “piano rialzato di progetto”;

Venivano altresì inviati ulteriori elaborati in formato digitale;

l’Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS con nota prot. n. 5264 del 04.06.2013 chiedeva, attesa la prossimità dell’intervento con il SIC-ZPS “Area delle Gravine” IT 9130007, di trasmettere la documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza - fase di screening, come definita nella DGR n. 304/2006, nonché di dare evidenza dell’atto di formalizzazione inviando copia integrale del verbale della seduta di quarta convocazione della Conferenza dei Servizi di cui all’art. 8 del DPR 210/2010 ovvero copia dell’atto amministrativo adottato con i medesimi fini;

il Comune di Massafra, con nota prot. n. 22869 dell’11.07.2013 acquisita al prot. n. 7732 dello 01.08.2013 del Servizio Ecologia, trasmetteva in formato cartaceo:

- copia della “valutazione di incidenza” (anche in formato digitale);

- copia della DD n. 1006 del 6.06.2013 relativa all'acquisizione e formalizzazione del rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS”;

- copia del verbale della seduta di quarta convocazione della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 8 del DPR 210/2010;

con successiva nota prot. n. 32009 del 14.10.2013, acquisita al prot. n. 10019 del 25.10.2013 del Servizio Ecologia, il Comune di Massafra sollecitava l'avvio del procedimento;

l'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS con nota prot. n. 10457 dell'11.11.2013, ai fini della consultazione di cui all'art. 8 della l.r. 44/2012, comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti soggetti con competenza ambientale:

- Regione Puglia - Servizio Urbanistica, Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e Ufficio Parchi e Tutela della biodiversità), Servizio Tutela delle Acque, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei Rifiuti e bonifiche, Servizio Agricoltura (Ufficio provinciale agricoltura di Taranto), Servizio Foreste;

- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA);

- Autorità di Bacino della Puglia;

- Autorità idrica pugliese;

- Acquedotto pugliese;

- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;

- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;

- Azienda sanitaria locale di Taranto;

- Provincia di Taranto - Settore Attività produttive, Settore Ecologia e Ambiente e Servizio Valutazione di incidenza ambientale, Settore Programmazione e pianificazione del territorio;

- Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio civile) di Taranto;

nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 8 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

l'Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 15780 del 2.12.2014 acquisita al prot. n. 199 del 7.01.2014 del Servizio Ecologia, comunicava che “dalla verifica degli elaborati scaricati dal Portale ambientale regionale non risultano vincoli PAI per l'immobile oggetto di sopraelevazione e rifunzionalizzazione”;

l'Autorità idrica pugliese, con nota prot. n. 4868 del 10.12.2013 acquisita al prot. n. 332 del 10.01.2014 del Servizio Ecologia, inviava il proprio contributo in merito segnalando la necessità di verificare “la compatibilità con le infrastrutture esistenti e/o previste, interessate, di acquedotto, fognatura nera e depurazione del Servizio Idrico Integrato regionale, ove interessate”;

il Dipartimento provinciale ARPA Puglia, con nota prot. n. 73158 del 23.12.2013 acquisita al prot. n. 628 del 21.01.2014 del Servizio Ecologia, inviava il proprio contributo in merito all'istanza in oggetto;

la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con nota prot. n. 634 del 22.01.2014 acquisita al prot. n. 1367 del 10.02.2014 del Servizio Ecologia segnalava che l'area di intervento “non è sottoposta a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.lgs 42/2004, né è interessata da provvedimenti in itinere di tutela ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato decreto” e comunicava pertanto che “il progetto in esame non rientra nelle specifiche competenze della Scrivente”;

atteso che:

- ai sensi dell'art. 4 della l.r. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12 febbraio 2014, n. 4, “Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 8 per i piani a programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei

procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra". Tali procedimenti, secondo quanto disposto dal successivo comma Ibis, "(...) avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rinvenienti da provvedimento di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale";

- la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6 comma 1bis Lr. 11/2001 e ss.mm.ii., è competente ad esprimere parere di valutazione di incidenza per i "piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti";

- con Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;

- con Determinazione n. 99 del 21.05.2012, il Dirigente del Servizio Ecologia, ha delegato le competenze relative alla Valutazione di Incidenza così come definite nella DD n. 22 dell'1.08.2011 alla Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;

considerato che:

- in forza della delega, prevista dai commi 3 e Ibis del citato art. 4 della l.r. 44/2012, nel caso di istanze di verifica di assoggettabilità a VAS, anche semplificata, inerenti ai piani e programmi approvati in via definitiva dalle amministrazioni comunali, che, alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale di semplificazione 4/2014, risultano avviate o presentate in Regione, l'esercizio della competenza relativamente all'espletamento dei procedimenti è attribuito alla medesima amministrazione comunale;

- l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, con nota prot. n. 2162 del 28.02.2014, ha rappresentato la circostanza di cui sopra ai Comuni delegati;

- ai sensi dell'art. 17 comma 1 "la valutazione di incidenza è effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma" e comma 3 "il provvedimento di verifica e/o il parere motivato sono espressi dall'autorità competente anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza" della l.r. 44/2012;

si procede in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria di competenza regionale relativa al livello 1 della "fase di screening" del procedimento in epigrafe di cui l'Autorità competente dovrà tener conto nel proprio provvedimento.

L'istanza in oggetto si riferisce alla rifunzionalizzazione ed all'ampliamento di un manufatto edilizio seminterrato, attualmente destinato a deposito di materiali per l'edilizia, sito in Massafra lungo viale Magna Grecia e censito in catasto al foglio 64 - particella 205 - sub 1. Sul manufatto, che una volta rifunzionalizzato sarà impiegato come punto vendita di materiale per l'edilizia, è prevista la realizzazione di un piano terra rialzato e di un primo piano in sopraelevazione (sup. coperta 1.396,00 m², Volume esistente 822,53 m³). Il lotto di intervento (2.757 m²) ricade in area destinata ad "attività primarie di tipo A" (zona EVP) - area agricola - dal Programma di Fabbricazione del Comune di Massafra ed quindi necessario procedere con una variante al predetto strumento urbanistico (pagg. 11-13 "Rapporto Ambientale Preliminare") ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010.

Dal punto di vista vincolistico, si rileva che l'intervento, in una zona interessata dal vincolo paesaggistico ex lege 1497/1939, dal vincolo idrogeologico, dall'ambito di tipo C del PUTT/p e di un'area di tutela quali-quantitativa secondo il Piano di Tutela delle Acque. Inoltre, dalla ricognizione condotta in ambito GIS dei beni paesaggistici (13P) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), adottato con DGR n. 1435 del 2.08.2013, si rileva la presenza dell'ulteriore contesto paesaggistico della struttura idro-geo-morfologica "Aree soggette a vincolo Idrogeologico".

L'intervento è prossimo al SIC-ZPS "Area delle Gravine" cod. IT9130007 e ricade nell'IBA 139 "Gravine".

Considerato che:

- dalla disamina della documentazione allegata all'istanza, nonché dalla consultazione delle ortofoto AIMA 1997, CGR 2005 e 2006, si evince che l'opera esterna al SIC-ZPS "Area delle Gravine" ricade in un'area antropizzata e che la tipologia d'interventi proposti è tale da non determinare sottrazione né degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario;
- la Provincia di Taranto ed il Comune di Massafra, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento.

Esaminati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC-ZPS "Area delle Gravine", si ritiene che non sussistano incidenze significative sui siti Natura 2000 interessati e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata a patto che si ponga in essere la seguente prescrizione:

- si realizzino le aree a verde utilizzando specie vegetali autoctone ai sensi del D.lgs. 386/2003.

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia" - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTO il R.R. 15/2008 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. 2250/2010 con la quale sono state emanate indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle aree protette e nei siti Natura 2000;

VISTA la D.G.R. 2464/2010 con la quale sono state emanate indicazioni tecniche per gli interventi previsti dall'Azione 3, Misura 227, PSR Puglia 2007- 2013 nelle aree "a bosco e a macchia";

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S.

DETERMINA

- di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata per la “Progetto di rifunzionalizzazione dell'impianto esistente e sopraelevazione al piano terra e primo piano di un deposito interrato per l'insediamento di una rivendita di materiale per l'edilizia in viale Magna Grecia” ricadente nel territorio di Massafra (TA) avente come Autorità procedente il Comune di Massafra per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa, intendendo le motivazioni e le prescrizioni qui integralmente richiamate;

- di precisare che il presente provvedimento:

- è riferito a quanto previsto dalla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della DGR 304/2006;

- non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;

- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;

- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, all'Autorità procedente: Comune di Massafra;

- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità), alla Provincia di Taranto, al Corpo Forestale dello Stato (Coordinamento provinciale di Taranto);

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto
